

BGE 22 I 540

Bundesgericht (BGE), 1896-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_22_I_540

FR: ATF 22 I 540

IT: DTF 22 I 540

Volltext

c. Civilrechtspflege. fung§oetIagten bantU§ ~at ~erreiten lt1oUen, baß berfefoe in bel' ~ofge feinen Illroetern i)crooten l)a6e, auf ftemben S)ooelmafd)inen 3U arbeiten, fo ift ~tegegen oU oemerfen, baj3 laut ben ßeugen= au\$fragen ein fofel)e§ meroot aUerbing§ erlaHen tlorben ift, Qoet nid)t etwa auf jene§ 6el)reiben @aufel)ij§ ~in, fonbern erft nad) bem Unfalle \.lom 29. Illuguft 1895, unb 3\oar auuüel)ft nut für S)ooefmafel)nen. mei biefer Eiael)lage fann in bem iEer60te eine fontfubente S)anblung im Ginne eilter Buftimmung 3um Illu§= fd)lu~ fragHel)er UnfäUe au\$ bel' iEeriel)erung niel)t erbHeft ' Werben. 5. va§ mege~ten um Ill6änberung bel' Moitenbefmittlung gemäß Illrt. 4 bel' Buftat~once i)om 5. Juni 1888 tft \.lor ben ranto= nafen @eriel)ten nid)t geftem lMrben, unb fann bal)et nael) Illrt. 80 D.~@. in bel' 6unbeßgeriel)tUd)en Jnftana ntel)t berücf~ fid)tigt ttlerben. vemnael) l)at ba§ munbeßgeriel)t erfQnnt: vie merufung roirb aß unbegründet aogerotefen unb baljer baß Urieif be§)llp~eUationßgeriel)teß be§ Mantonß mafefftabt tlom 16. IDCärö 1896 in aUen :teUen oeftätigt. 90. Sentenza del 22 maggio 1896 nella causa Lalham e Ci contro Bianchi. Il Tribunale di Appello del cantone Ticino ha con sentenza del 15 gennaio 1896 giudicato : La sentenza 31 ottobre 1895 del lodevole Tribunale di Lugano e eonfermata. Appellante da questo giudizio Ia Ditta Latham e Oi ehe eon atto di rieOl'so del 2 marzo 1896 ha eonehiuso domandando: 10 L'annullazione della sentenza d'appello 15 gennaio 1896; 20 La eondanna dei fratelli Bianchi al pagamento di fran- chi 11,175 70 e interessi eome allibello 4 gennaio 1894; nel mentre Ia parte appellata davanti l' istanza superiore eantonale aveva eonchiuso domandando la eonferma della sen- IV.

Obligationenrecht. No 90. 541 tenza di prima -istanza; eonclusioni ehe di fronte aH' assenza delle parti aU' udienda di quest' oggi, si devono ritenere eome riproposte anehe davanti al Tribunale federale. Ritenuto in linea di fatto : 10 Rispondendo ad una lettera preeedente della Ditta fra- telli Bianchi a Lugano, nella quale gli si ehiedevano informa- zioni sopra il eommercio a termine del pepe, il signor P. H. Heberlein di Zurigo, l'appresentante della Ditta Latham e Ci, dava ai eonvenuti eon lettera del 30 luglio 1892 i seguenti ragguagli : che il pepe si negoziava all'Havre per qua~ti~ di 100 saechi di ehilogrammi 60 al saeco eon una eommlSSlone de111/~ % eompresavi la senseriaj. ch~ ogni. merc~to doveva essere garantito mediante un deposlto m raglOne ~r r.: 4 pe: sacco; ehe in easo di ribasso di fr. 1,50 su 50 ehl..Il vendl- tore era in diritto di ehiedere il pagamento della dIfferenza, o dei margini; ehe la Ditta Latham .e Ci av~ebbe. pe~o ~ecla~ mato dei versamenti solo in easo dl grandl oseIllazlOlll nel prezzi. A questi sehiarimenti il rappresentant~ della Ditta a~ triece univa un modulo di eonto allo scopo dl permettere al fratelli Bianchi di formarsi un'idea precisa dell' afaire. Il eonto conteneva Ia liquidazione di un contratto di 500 saechi di pepe, trattati sul posto dalla Ditta Latham e Ci e eompredente da una parte la compera di 500 saechi di pepe eon addebito a carieo del cliente del relativo prezzo di eompera e delle spese, dan' altra la vendita della stessa mereanzia ad un prezzo su- peTiore ed il eui rieavo, dedotto il prezzo di eompera e le spese dava un profitto a favore del cliente di fr. 1382. P. H.

Heberlein aggiungeva a queste sue indicazioni che non contrattò di 500 sacchi doveva ritenersi come un piccolo nupeggio, il valore al corso giornaliero non arrivando neppure alla somma di fr. 20000. Sulla scorta delle informazioni ricevute la Ditta fratelli Bianchi a Lugano diede a più riprese degli ordini di compera al sig. P. H. Heberlein di Zurigo per essere trasmessi alla casa Latham e C. il 9 sett. 1892 un ordine per la compera di 1000 sacchi ed il 15 ottobre 1892 un ordine per la compera di 400 sacchi di pepe. Giustamente non C. Civilrechtspflege. permettono però di stabilire se e con quale risultato questi ordini siano stati eseguiti, e questa circostanza non ha del resto importanza, i comandi suddetti non formano oggetto di contestazione. Le comperate alle quali si riferisce il presente litigio sono quelle del 24 marzo, 22 aprile, 26 maggio e 10 giugno 1893, trasmesse ed eseguite dalle parti nelle circostanze seguenti: il 24 marzo 1893 i fratelli Bianchi di Lugano scrivevano al sig. Heberlein di Zurigo dicendosi disposti, visto il ribasso del pepe su dicembre, a comperarne 500 sacchi a fr. 37 «sauf mieux» ed autorizzandolo a trasmettere questo ordine alla casa Latham e C. L'esecuzione di quest'ordine essendosi protratta per qualche tempo, esso venne confermato con lettera dell'8 aprile 1893, finché il sig. Heberlein con dispaccio del 6 aprile comunicò ai convenuti che la compera era stata eseguita e spedì il 10 il relativo contratto per essere firmato. Con lettera dello stesso giorno i fratelli Bianchi si dichiararono d'accordo nel tenore del dispaccio. A questo primo ordine ne seguì un secondo il 22 aprile 1893, rigliando che esso pure la compera di 500 sacchi di pepe su dicembre, a fr. 33 (prezzo allmentato poi a fr. 34); un terzo il 26 maggio 1893 relativo alla compera di 100 balle di cotone su dicembre a fr. 51,50 circa; e in quarto, la cui esecuzione venne comunicata alla Ditta Bianchi il 10 giugno 1893, riferente si alla compera di oltre 100 balle di cotone su dicembre a fr. 52,58. Le comperate del 26 maggio e 10 giugno 1893 erano state procedute da una lettera Heberlein; i Bianchi del resto si facevano osservare ai convenuti che i cotonei avevano ribassato di 10 fr., perciò Heberlein credeva che fosse il momento propizio per speculare sulla compera (il tutto sopra dicembre. Parte di queste comperate consistente in 100 balle di cotone, venne liquidata per il 10 ordine il 21 giugno 1893, con un profitto a favore dei convenuti di fr. 776, che vennero accreditati. Il resto dei cotonei non poté essere realizzato al prezzo indicato dai convenuti e rimase a loro carico coi 1000 sacchi di pepe. Prima della scadenza di questi contratti veniva però a prodursi sul prezzo del pepe, del cotone edella lana, pel quale articolo i convenuti si trovavano impegnati di fronte ad altre case, un ribasso considerovole, che determinava il sig. Heberlein, a nome della casa da lui rappresentata, a chiedere ai convenuti il pagamento dei margini, o differenze di prezzo sulle operazioni in corso i quali margini per la Ditta Latham rappresentavano un importo di fr. 6460. e che essendosi i fratelli Bianchi rifiutati di eseguire, allegando che era stato loro promesso che la Ditta Latham non avrebbe mai chiesto il rimborso dei margini, Heberlein replicò con lettera del 28 ottobre e 6 novembre contestando il modo di vedere dei convenuti ed insistendo nella fatta domanda. Successivamente, il 24 novembre, egli scrisse di nuovo alla Ditta Bianchi facendole osservare che il pepe ed i cotonei potevano essere presentati da un giorno all'altro e domandando relative istruzioni. Tutte queste lettere essendo rimaste senza risposta, il 27 novembre 1893 comunicò ai fratelli Bianchi che il pepe era stato presentato quel giorno stesso e che qualora i convenuti non gli facessero sapere per telegrafo le istruzioni, i 1000 sacchi di pepe sarebbero stati consegnati e magazzinati a loro conto. A questa intimazione i fratelli Bianchi risposero ordinando di liquidare le 100 balle di cotone a fr. 53 1/4 e di riportare i 1000 sacchi di pepe ad un'epoca più lontana addebitandoli delle perdite. Avendo però la Ditta Latham rifiutato ogni obiezione

ripoll' to senza immediato pagamento .del margllll, 1 ~rat,elll Bianchi telegrafarono ii 28 novembre al SIgnor Heberlelll 101'- 544 dine seguente: « Reportez, autrement liquidez. » La liquida- zione dei 1000 sacchi di pepe e delle 100 balle di cotone , che in mancanza di istruzioni da parte della Ditta Bianchi vennero esse pure liquidate, diede per i convenuti un risul- . tato passiva di fr. 12,073. TI loro conto, dedotto il piccolo pro- dotto ottenuto sulle 100 balle di eotone rializzate il 21 giu- gno soldava pereio con un debito di fr. 11;175 70, pel paga- mento deI quale, le trattati ve bonali essendo riuscite infrut- tuose, venne aperta dalla Ditta Latham e Ci Ia presente azione davanti le istanze eantonali e federali. In diritto : 10 11 Tribunale federale e indubbiamente competente ad occuparsi deI ricorso almeno per quanta eoneerne l'accampata eccezione di giuoco, poieM ove pure si dovesse ammettere ehe i diversi contratti che servono di base alla domanda libel- Iaria debbono essere regolati dal diritto francese, essendo stati eonchiusi e dovendo essere eseguiti all' Havre, sarebbe sempre suo compito di esaminare se es si non cadono sotto il disposto deI secondo alinea den' art. 512 deI C. F. O., ehe per il suo carattere d' ordine pubblico e applicabile anche ai con- tratti regolati dal diritto straniero quando si tratti di invo- carne gli effetti in Isvizzera. Non e ehe nel easo in cui recce- zione desunta dal eitato articolo dovesse essere respinta ehe eonverrebbe esaminare ulteriormente se il Tribunale federale sarebbe eompetente anche per l' esame degli altri punti di questione ehe la causa solleva. 2° I eonvenuti hanno cercato di dedurre la dimostrazione della invoeata eeezione di giuoeo innanzitutto dal fatto, ehe appare dall'intiera corrispondenza scambiata tra le parti, es- sere stata lorD intenzione di speulare sul rialzo dei prezzl delle merci che faeevano oggetto dei diversi contratti per lu- erare la differenza. Cib non basterebbe per altro a giustificare il fondamento dell' eccezione. La speulazione ed illucro della differenza dei eorsi formano l' obbiettivo generale di tutti i eontratti a termine, ma es si non sono per questo meno validi quando appaia ehe hanno per oggetto reale merci 0 valori da IV. Obligationenrecht. No 90. 545 eonsequarsi e l'itirarsi alle rispettive seadenze daeem il ea- rattere giuridico di un contratto viene detel'minato non dallo seopO economico ehe le parti si propongono di raggiungere, ma dal suo oggetto e dalla natum dei diritti e delle obbliga- zioni ehe ne risultano. Perche essi assumano il carattere di giuoeo oeeorre ehe l' oggetto in essi indieato non sia ehe ap- parente, ehe non intervenga eioe ehe per dare alla conven- zione Ia forma esteriore della compera-vendita e per pennet- tere di determinare le oseillazioni dei corsi donde risultano le differenze ehe sole costituiscono il vero e reale oggetto deI contratto, essendosi le parti tacitamente od espressamente intese di regolarne le eonseguenze eol 101'0 pagamento ad esclusione di qualsiasi obbligo di dare 0 rievvere eonseгна delle merci 0 valori sulle eui differenze di eorso intendono speulare. 3. Nell' ammettere l' eeezione sollevata dai eonvenuti, il Tribunale eantonale si e evidentemente ispirato a questo prin- cipio, daeebe dichiara a parechie riprese nel propria giudi- zio, risultare dagli atti ehe nel easo conereto, l'intenzione eo- mune delle parti era di eseludel'e il diritto e l'obbligo di nna effettiva consegna delle merei, e di obbligarci soltanto al pa- gamento delle differenze. La sua deecisione e dunque infor- mata ad una eorretta nozione deI giuoeo e ad una interpreta- zione del disposto deI 2" alinea dell'art. 512 C. F. O. piena- mente eonforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, ond' e che essa non potrebbe essere annullata se non DeI easo in eui Ia constatazione di fatto eoneernente l' esistenza di un tacito accordo tra le parti nel senso della esclusione deI diritto e dell' obbligo della eonseгна, apparisse in eontraddizione eolle emergenze degli atti, oppure dovesse essere eonsiderata come determinata da una erronea applieazione dei principi generali di diritto regolanti il tacito consenso. In quest'ordine di idee non si pub a meno di riconoseere ehe i motivi all' ap- poggio dei quall il Tribunale

antonale e giunto a questa on- stazione non possono ritenersi come fondati. 40 Secondo il querelato giudizio la prova del tacito accordo di escludere l' obbligo ed il diritto dell' effettiva consegna ri- XXII - 1896 35 546 c. Civilrechtspfleger. sulterebbe: Dalla lettera 26 ottobre 1893 colla quale Heberlein in nome di Latham e Ci chiedeva il pagamento dei margini; dalla lettera 9 novembre, colla quale i convenuti proponevano a Latham di dare i loro impegni sopra dicembre per riprenderli sopra una scadenza più lontana; dalla lettera 24 nov. 1893 con cui Heberlein mette a condizioni di questo riporto il pagamento preventivo dei margini, e finalmente dalla lettera dei convenuti con la quale rifiutano di eseguire questo pagamento dichiarando che pagheranno alla scadenza. Se non è appal'e evidente, che tra queste lettere e la conseguenza che ne ha dedotto il Tribunale cantonale non esiste alcun nesso logico che possa autorizzarla. Chiedendo il pagamento dei margini, gli attori dovevano certamente di potersi basare sulle condizioni generali del contratto indicate da Heberlein nella lettera 30 luglio e tra cui figurava il diritto di chiedere la copertura dei margini in caso di grandi oscillazioni col pagare. Ora una clausola in virtù della quale in un contratto a termine il venditore si riserva il diritto, in caso di diminuzione dei corsi prima della scadenza, di chiedere dei versamenti anticipati in garanzia, non dimostra in alcun modo l'intenzione di escludere l' obbligo ed il diritto della effettiva consegna. Lo stesso dicasi della proposta dei convenuti relativa alla liquidazione dei contratti RU dicembre per riportarli su di una scadenza più lontana. Essa prova semplicemente che essi non ritenevano questa l'epoca opportuna per la liquidazione, ma non fornisce alcun criterio che autorizzi ad ammettere un tacito accordo nel senso constatato dal Tribunale cantonale. Quanto alla lettera colla quale i convenuti rifiutano il versamento dei margini, dichiarando di voler regolare le differenze alla scadenza, essa dimostra bensì che essi non avevano intenzione di ritirare effettivamente le merci che facevano oggetto dei contratti, ma non che vi fossero obbligati per un tacito accordo. . Deducendo dalle circostanze suddette la prova della intenzione delle parti di escludere l' obbligo ed il diritto della consegna, il Tribunale cantonale ha quindi manifestamente violato le regole generali di diritto in materia di tacito on- IV. Obligationenrecht. No 90. 547 senso. Se non è, se tale contestazione non può ritenersi giustificata per i motivi svolti nel querelato giudizio, essa lo può per converso per molteplici altre circostanze che emergono dagli atti della causa e principalmente per le seguenti. 5° Come appare dalla intestazione delle 1010 lettere, i convenuti sono fabbricanti di cera e negozianti di generi coloniali. Questa circostanza poteva certamente legittimare da parte degli attori ed il rappresentante la supposizione, che potessero comperare con intenzione di ritirarla per uso del loro commercio una certa quantità di pepe. Ma d' altro lato è impossibile ammettere, che abbiano potuto seriamente ritenere che dei semplici negozianti di generi coloniali di una piccola città, abbiano voluto obbligarsi a ritenere dapprima 600 sacchi, poi altri cinquecento di pepe. La quantità stessa della merce comperata in rapporto alla posizione dei compratori, indicava chiaramente la loro intenzione di non volersi obbligare a ritirare effettivamente la merce comperata, ma di voler speculare unicamente sulle oscillazioni dei corsi obbligandosi a pagare al corso le differenze. E che il rappresentante della Ditta Latham e Ci abbia compreso in questo senso i loro ordini e condivisa la loro intenzione, risulta in modo manifesto dalla lettera 20 luglio 1892, nella quale scriveva che una compera (di 500 sacchi di pepe doveva considerarsi come un piccolo impegno, espressione che non si spiega se non ammettendo che il vero oggetto del contratto era la differenza che poteva risultare dalle oscillazioni dei corsi, che dato il prezzo complessivo non poteva essere molto rilevante, ma che non sarebbe certo giustificata, se in

virtù del contratto i convenuti fossero stati obbligati a ritornare effettivamente la merce comperata. Ciò che a riguardo del pepe si è detto per la quantità 10 si può ripetere a maggior ragione per il cotone, anche per la qualità. La sola circostanza che dei fabbricanti di cera e negozianti di coloniali, s'impegnavano in così forte partite di un genere di merce, non solo estraneo al 101° commercio, ma del quale essi dichiaravano espressamente di non essersi mai occupati, era per se argomento più che sufficiente per illuminare gli attori e il 101° rappresentante. C. Civilrechtspflege. tante sulle 101° intenzioni. Essi potevano tanto meno nutrire dubbio a questo riguardo, e supporre che i convenuti comperassero eolla intenzione di obbligarsi a ritenere le merci in discorso, che risulta dalla corrispondenza prodotta, essere stato a 101° cognizione, che nel medesimo tempo in cui si intrattavano con 101° in operazioni sul pepe e sul cotone, i convenuti speculavano con altre ease sulle lane e sui zuccheri assumendo così una tale molteplicità e varietà di impegni, da rendere ragionevolmente impossibile l'ammissione, che si trattasse di veri affari commerciali e non di semplici giuochi di borsa. D'altro lato l'invio di due conti simulati di liquidazione, in cui l'operazione risolvevasi nel pagamento delle differenze, la mancanza di ogni indicazione più precisa relativa al genere della merce, al luogo ed al modo di consegna ed all'epoca di pagamento dimostrano che l'intenzione dei convenuti era condivisa anche dagli attori. A togliere ogni dubbio che in proposito ancora potesse sussistere concorrono le circostanze seguenti: Risulta dagli atti della causa che i signori Latham e Ciompano nei rapporti coi convenuti le funzioni di commissionari a loro compera. Ma benché essi abbiano regolarmente comunicato ai fratelli Bianchi l'esecuzione dei 101° ordini, manca negli atti una prova qualsiasi, che le corrispondenti compere abbiano in realtà avuto luogo, non essendo gli attori, malgrado l'evidente interesse che a ciò avevano, stati in grado di produrre un solo bollettino che dimostrasse che gli ordini erano stati realmente eseguiti e non avendo essi mai chiesto a Bianchi il deposito in ragione di 4 franchi per sacco di pepe, che giusta le condizioni generali indicate nella lettera 20 luglio 1892 doveva essere eseguito all'atto del contratto. Nasce quindi spontanea la congettura, che essi si siano limitati a prendere nota degli ordini dei convenuti senza eseguirli costituendosi controparte nel gioco e speculando al ribasso sulle merci sulle quali i fratelli Bianchi speculavano al rialzo. Questo sospetto appare tanto più fondato, che le affermazioni degli attori a riguardo della liquidazione di 1000 sacchi di pepe e delle ultime 100 balle di cotone risultano manifestamente in contraddizione. Obligationenrecht. x" 90. 549 invertire. Infatti non solo questa pretesa liquidazione non venne in alcun modo provata malgrado le formali impugnative dei convenuti, non solo essa risulta smentita dal fatto che due giorni dopo di averne data comunicazione, gli attori offrivano ancora di riportare le operazioni sopra una scadenza più lontana, ma essa deve inoltre essere ritenuta come affatto impossibile nelle condizioni in cui venne dagli attori affermata. Infatti secondo le allegazioni degli attori apparenti dalla corrispondenza prodotta i 1000 sacchi di pepe sarebbero stati presentati e consegnati il 27 novembre e le 100 balle di cotone il 29 dello stesso mese. Ora, ove si rifletta che tutti gli impegni dei convenuti erano stati contratti sopra dicembre, che secondo gli usi della Borsa dell'Havre tutte le operazioni si liquidano alla fine del mese per cui sono state fatte, come appare anche da una disposizione del regolamento della cassa di liquidazione, che di conseguenza ove gli ordini dei convenuti fossero stati realmente eseguiti le merci non avrebbero potuto essere presentate che a fine dicembre, non si potrà a meno di riconoscere che la pretesa consegna e presentazione al 27 ed al 29 novembre altro non sono che un mezzo di intimidazione di cui gli attori si valevano nei 101° rapporti coi convenuti, ma che in realtà essa non ha potuto aver luogo, come di conseguenza non ha

potuto aver luogo la liquidazione. Queste circostanze permettono concludere, che se gli argomenti all'appoggio dei quali il Tribunale cantonale ha constatato l'esistenza di un tacito accordo nel senso della esclusione del diritto edell'obbligo della assegnazione, debbono considerarsi come elati, la constatazione relativa all'intenzione delle parti non è per questo meno giustificata. L'eccezione di giuoco opposta dai convenuti deve quindi ritenersi come fondata. Indarno per escludere l'esistenza di un tacito accordo nel senso surricordato gli attori pretendendo che le parti hanno accettato come legge (convenzionale del contratto) il regolamento della cassa di liquidazione, il cui primo articolo dispone che tutte le operazioni da essa registrate sono suscettibili di una effettiva esecuzione, poiche oltre ad eliminare siffatto 550 C. Civilrechtspflege. argomento basterebbe la constatazione di fatto, contenuta nell'appellato giudizio e vincolante per il Tribunale federale che in realtà i convenuti non hanno ne conosciuto, ne accettato detto regolamento, esso appare anche manifestamente infondato per il duplice riflesso che la cassa di liquidazione non si occupa di operazioni sul pepe (vedi art. 6 e 24) e che nessuno dei contratti in discorso venne in realtà registrato presso la cassa, perche ove fosse avvenuto gli attori non avrebbero mancato di produrre i relativi bollettini (vedi art. 10). Il ricorso deve pertanto essere respinto come infondato. Di conseguenza il Tribunale (edemle pronuncia: L'appellazione della Ditta Latham e Ci è infondata e la sentenza 15 gennaio 1896 del Tribunale di Appello del Ticino confermata. 91. Urtheil vom 29. SJJ Cai 1896 in OaC (len \fieber unb \tonforten gegen ffi:igert. A. :Durd) Urteil vom 21. ~ebruClr 1896 edClnnte baß Dber" geLiC (lt beß \tClnton§ 2uaern, in ~eft(itigung beß Urtheß be, :) .>BeaidJ3gerid)te§ 5)ab§burg, \.lom 26. m.uguft 1895, über die ffi:ed):§frage: „6d)ulben die .>Benagten ben magern in fofibClrifC(ler ", ~artung 6500 ~r. neujt) Seraugß3inß feit 3. Dftober 1892?/I : „,1. :Die !:trage Jet in aUen ~ei!en abgemiefen. 2. :Die ffi:egre~" "red)te feien gema9rt." B. @egen biefes UrteU l)aben die !:lliger lBerufung eingelegt unb baß !:tlag§begel)ren mieber aufgenommen. :Die .>BeHagten tragen auf m.bmetiung ber !:ttage an. :Daß lBunbe§gerid)t (iel)t in ~tl.l.agung: 1: 'ltm 18. :Dcember 1891 lmfautte ber 2anbmirt iRigert in UbftgenC(lm~I, !:ttß. 2uaern, mdd)er bafelf>ft in 3\l>ci 6taUett, U~ter~rtb~C(l unb ~)(udetett)Siel) 9ieH, bem 'ltnton ~ud)J3, 2anb~ 'INrt llt jmmenfee, !:tanton':) 0d)ml)a, aUß bem OtaUe Untel'ilrt~ IV. Obligationenrecht. N° 91. 551 baC(l ein einige @oC(len alte, :) stal6. :Diefel~ lutlbe am 21. :DC" aember tiom BUe, bel' im (Inbern e .>Blafen im 'Dcau! l)atte. 'lt{~ bann am 23. :DC" aember ein ober mel)ere meilere Otücte erfral lften, fe~te ~afH ffi:tgert gIcid)en ~ag~ ben ~ier(tr3t \.tamer in \.tüf3nad)t l)[e]. 1011 in Stenntnl, :) . :Dieler erteHte 3unad)ft einige tiortüü~ge \fiefungen lmb ram bann am 24., nad)bem am 23. 'ltbcnb~ aud) bem @c" mchtbc")siel)inf'peftor \.lon ben @;tfranfungeu W(itteHung gemad)t unb Mn biefcm :pro\ ltforifd) ber Otaffbanlt \.lerl)angt morben ll>ar, naC(l UbHgenfc l)M)l. @;r fonftattert baß)Sorl)anbenfein ber Weau!" unb !:trauen" CIBlalcn") >Scud)e. 'ltm 25. :Deöcember faub fid) auf die Mitteilung be~ miel)inf:peftorß tion UbIigenid)lIn)(ber 'ltmt~tier~ nrat stüfel bafetbft ein. 91ad) einem lBerid)t an ben 0(mttat~" tat in 2u3ern l)Jaretl in 6eiben OtaUen mel)rcrc Otücte miet) Mn ber Ocud)e ergriffen. :Der Urj:ptung ber !:tranfl)eit fonnte nad) bem lBerid)t nid)t fiC(ler feftgefteUt \>etben; llad) bemfetben erWirte)Sater ffi:tgert bama{~, feit bem 15. Drtober, ' an mefd)em ~age er für eine Jtul) einen @efunbl)eit~fd)ein be:poniett l)atte, nid)tß me)r in miel) \.lenel)rt au !)aben. m.ud) bem ~teraqt !:tamer ll)\lr tlom ~{n~ llnb)Serfauf be~ jtaThe~ alt 'ltnton Bud), :) feine SJJm~ teilung gcmQd)t morben. m.mt~tierat;3t !:tnüjef traf jofort 'oie ge" l)0tenen ffieafnl)men unb belegte in~befonbere aud) die benad)~ bQt'ten @el)öfte mit OtaUbann. m.m 28. :Dc3ember uenaufte %tnton ~ud)~ bem xQi)er \fieber in

DberrifC(1, .!tt~ . .Bug, ein jta{b, baß QUt gleid)en ~age tiom @ol)ne be~ .\tliufer~ aUß
bem 0taUe be~)Serfliufer~ in benjenigen beß erftern übergefü)rt murbe. ~.,:) 6efanb fid)
bafefbft)siel)maarc nid)t nur be':) xaucr \fieber, lonbern aud) be~ ,J'ofe:pl) .>Bfafer in
;3mmenfee. @;in @efunbl)eitßid)ein war aud) bei ~ieiem .!taufe nid)t uetfangt worben.
91ad)bem bann in~miid)en ~ierar~t .!tamer

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.